

Sezione civile

Area commerciale

Proc. n. 1649/2021 R.G.V.G.

Il Giudice designato dal Presidente della Sezione civile;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 24.2.2022;

letta la proposta di accordo di composizione della crisi formulata da Maldera Daniele, come integrata (e depositata) il 28.1.2021;

letta la allegata relazione del dott. Vaccariello Gaetano, nominato Gestore della Crisi dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art.15, co.9, l.3/2012, con attestazione circa la sussistenza, in capo agli istanti, dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 l.3/2012;

letta la relazione definitiva del dott. Vaccariello del 10-11.2021, redatta ai sensi dell'art. 12, co.1, ultimo inciso, l.3/2012, in cui il detto professionista ha fatto presente che, trascorso il termine ultimo concesso a tutti i creditori dalla data dell'ultima comunicazione per sollevare eventuali manifestazioni contrarie alla proposta degli istanti debitori, constatato che non è pervenuta alcuna osservazione e restando confermate le percentuali dei voti raggiunti, ovvero superiori al 60%, rispetto alle quali è stata raggiunta la maggioranza di voti necessari per l'omologazione della proposta di accordo con i creditori, attestando la definitiva fattibilità del piano di accordo così come formulato da Maldera Daniele;

ritenuto quindi che l'accordo con i creditori debba considerarsi raggiunto (essendo stata superata la percentuale del 60% dei crediti, ex art. 11, co.2, l.3/2012) e che il piano possa essere omologato, sussistendone tutti i presupposti di legge;

PQM

Letti gli artt. 7 e ss. L. n. 3 del 2012:

1. Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Maldera Daniele, come integrato (e depositato) il 10.11.2021.
2. Dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Gaetano Vaccariello, a tutti i creditori.
3. Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi;
4. Affida al Gestore della crisi, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dai debitori proponenti e di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 l.3/2012.
5. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente e al Gestore della crisi.

Trani, 24.2.2022.

Il Giudice designato